**ISTRUZIONI PER IL PRATICANTE AMMESSO AL TIROCINIO ANTICIPATO (art. 41 c. 6 lett. d) L. 247/12)**

L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.

Da tale data il praticante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per 6 mesi con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

Il libretto deve essere compilato con cura indicando:

# udienze:

in numero non inferiore a 20 per il semestre e almeno 2 al mese distribuite in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell’Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e non più di due udienze al giorno.

# atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia effettivamente collaborato:

almeno 3 atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti.

# questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato:

breve riassunto (circa 10/12 righe) di 3 questioni giuridiche per ogni semestre.

Si ricorda che al Consiglio è demandato il compito di vigilanza anche mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio.

* Al **termine del semestre** anticipato (entro un massimo di 30 giorni) il praticante – unitamente al libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del “dominus” che attesti la veridicità delle indicazioni – **deve depositare** una relazione finale dettagliata (ex art. 5 della convenzione) sulle attività svolte sottoscritta dall’avvocato, dal tutor accademico e dal Preside di Facoltà e restituire il tesserino di riconoscimento.

Si precisa che il conseguimento della laurea interrompe il tirocinio anticipato, pertanto il periodo convalidato dal Consiglio dell’Ordine sarà calcolato dalla data d’iscrizione fino al giorno prima della laurea. Se il semestre anticipato non viene completato, il periodo mancante verrà recuperato alla fine della pratica.

* **Dopo aver conseguito la laurea** il praticante deve depositare – presso la Segreteria dell’Ordine – il certificato di laurea entro 30 giorni dal conseguimento della stessa unitamente al modulo di iscrizione e all’attestazione del Dominus per effettuare il Tirocinio Ordinario per i restanti 12 mesi (+ eventuale recupero).
* Si precisa che **l’abilitazione al patrocinio sostitutivo** (ex art. 41 c. 12 L. 247/12) potrà essere richiesta decorsi 6 mesi dall’inizio del tirocinio ordinario previo colloquio presso la Commissione di accertamento pratica e la stessa scadrà automaticamente decorsi 5 anni e 6 mesi dalla data di iscrizione al tirocinio anticipato.
* Se il praticante **non consegue la laurea entro 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato** e non deposita presso la Segreteria dell’Ordine il certificato di laurea unitamente alla domanda di iscrizione entro 90 gg dal conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto.

Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione riguardante:

* residenza
* nominativo dominus
* utenze, e-mail

1.10.2019